

**Studio Legale**  
**Mancusi Persico & Associati**  
**Corso di Francia 178**  
**00191 Roma**  
**Tel. 06.36303130 fax 06.36303460**  
**E mail: [mancusi.persico@libero.it](mailto:mancusi.persico@libero.it)**

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### RICORSO

Per: **ITALGASBETON I s.r.l. (p. IVA 01716680606), in prosieguo ITALGASBETON)** con sede in Anagni (Frosinone) Via Osteria della Fontana snc in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Ulderico Ceccarelli in virtù dei poteri attribuiti dallo statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O, p.e.c. [pieromancusi@ordineavvocatiroma.org](mailto:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org)) e dall' Avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N, p.e.c. [antonellapersico@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellapersico@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma c.so di Francia 178, giusta procura in calce al presente atto.

Si chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche a mezzo pec agli indirizzi di cui in epigrafe, oppure a mezzo fax al n. 06.36303460, ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [mancusi.persico@libero.it](mailto:mancusi.persico@libero.it)

Ricorrente

CONTRO: Fallimento RDB Hebel S.p.A. in persona del suo curatore, Avv. Corrado Schiaffonati, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Peccati, ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Massimo D'Azeglio, n. 71 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Florio;

Resistente

NONCHE' nei confronti di: Fallimento RDB s.p.a. in persona dei suoi curatori Avv. Andrea Loranzi e dott. Michele Guidotti, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Massimo D'Azeglio n. 71 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Florio;

altro resistente

**Avverso la sentenza n. 402/2017 emessa il giorno 10 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Bologna – Sezione III Civile- nel giudizio n. rg. 1908/2007, pubblicata il giorno 14 febbraio 2017 e notificata il giorno 15 febbraio 2017** che nel respingere le domande di risarcimento danni ,per violazione della Legge 287/90, proposte da Italgasbeton I s.r.l. nei confronti di RDB Hebel S.p.A. in bonis e di RDB S.p.A. in bonis, successivamente reiterate nei confronti delle medesime società in Amministrazione Straordinaria prima e delle curatele poi, a seguito delle intervenute

dichiarazioni di fallimento e delle conseguenti riassunzioni dei giudizi interrotti, ritenuta la vis attrattiva del giudice Fallimentare, aveva altresì condannato la ricorrente alla rifusione dei due terzi delle spese di lite- comprese quelle di CTU come liquidate- in favore delle predette curatele fallimentari, liquidate in € 40.000,00 per ciascuna delle predette curatele, oltre spese generali, CPA e Iva se dovute.

### **Oggetto del giudizio**

Azione di risarcimento danni per violazione della legge 287/90; suo rigetto da parte della Corte di appello di Bologna, quale giudice funzionalmente competente a conoscere della controversia e condanna alla spese della parte attrice.

### **Valore della controversia**

Il presente giudizio ha un valore di € 51.000,00 per un contributo unificato pari ad € 1.036,00, oltre ad € 200.00

### **Sintesi dei motivi di ricorso**

**Motivo n. 1) : pagina 9**

**Nullità della sentenza, violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione di norme diritto : art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all' artt. 91 c.p.c. e all'art. 92 c.p.c.**

**Motivo 2) : pagina 14**

**Nullità della sentenza, violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione di norme diritto : art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. ,2,3 e 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e agli artt. 91 e 92 c.p.c.**

### **FATTO**

La S.P.A Italgasbeton conveniva in giudizio, dinanzi la Corte di Appello di Roma, la RDB Hebel S.p.A. e la RDB S.p.A. con atto di citazione notificato il 27 luglio 2006 e il 29 luglio 2006 nel quale venivano rassegnate le seguenti conclusioni: *“Voglia la Eccellentissima Corte di appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa, respinta, così provvedere:*

*- condannare le società convenute al risarcimento del danno cagionato mediante l'abuso della loro posizione dominante sul mercato alla società attrice, da liquidarsi*

*equitativamente nella somma di € 2.447.466,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

Premetteva parte attrice di essere una società italiana che produce calcestruzzo cellulare autoclavato, comunemente noto come gasbeton, consistente in un materiale da costruzione che si presenta sotto forma di blocchi di vario formato e spessore.

Il mercato del detto prodotto è caratterizzato da una struttura oligopolistica fortemente concentrata e da una forte asimmetria a favore di RDB.

Questa società infatti deteneva una posizione dominante, avendo, nel 2006, una quota in volume del 71%-73% che risultava essere oltre il quintuplo della quota del 12, 5% del suo diretto concorrente Italgasbeton I s.r.l.; quota che nel 2004 era del 16,9%.

Non disponendo RDB di un proprio impianto produttivo, ha sempre acquistato tutto il gasbeton da RDB Hebel con cui stipulava accordi di distribuzione in esclusiva. In realtà RDB Hebel era soggetta al controllo di RDB la quale possiede il 51% del capitale sociale della prima.

A partire dall’inizio del 2005, RDB e RDB Hebel hanno cominciato a porre in essere un abuso di posizione dominante sul mercato, compiendo atti contrari ai principi della correttezza imprenditoriale e privi di qualsiasi razionalità intrinseca, al solo fine di estromettere la società attrice dal mercato rilevante.

In particolare esse hanno divulgato notizie commerciali false in discredito di parte attrice, stornato i suoi dipendenti, dai quali hanno acquisito informazioni riservate, e venduto il gasbeton a prezzi sottocosto e/o selettivi ai clienti Italgasbeton.

Tale aggressione, avviata nel 2004, è proseguita ininterrottamente nel 2006 e nel 2007.

Dalle indagini condotte dall’AGCM emergeva che a partire dalla fine del 2004, RDB e Xella hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza che ha avuto ad oggetto *“Un coordinamento delle rispettive strategie commerciali al fine della monopolizzazione del mercato italiano del CCA (calcestruzzo autoclavato) e la sua ripartizione, nonché la compartimentazione del medesimo rispetto ad altri mercati”.*

Parte attrice, dopo aver denunciato all’AGCM l’abuso di posizione dominante di RDB e RDBH, in data 27 luglio 2006 e 29 luglio 2006 agiva in giudizio nei confronti di RDB e RDB Hebel notificando loro l’atto di citazione nel quale venivano rassegnate le conclusioni sopra riportate.

A fondamento della spiegata domanda parte attrice deduceva l'aver abusato - le due convenute-, in modo sistematico, della loro posizione dominante sul mercato compiendo atti contrari ai principi della correttezza imprenditoriale e privi di qualsiasi razionalità economica intrinseca, al solo fine di estromettere parte attrice dal mercato rilevante.

Deduceva inoltre parte attrice i comportamenti posti in essere dalle convenute come sopra indicati e costituiti in particolare: **a)** nella divulgazione di notizie commerciali false in discredito di parte attrice, **b)** nell'aver stornato i suoi dipendenti, **c)** nell'aver acquisito informazioni riservate da parte dei dipendenti della società attrice; **d)** nell'aver concesso sconti sui prezzi di vendita del prodotto con effetti discriminatori ed escludenti nei confronti di parte attrice.

Deduceva inoltre parte attrice nel suo atto introduttivo che con provvedimento notificato il 20 dicembre 2005, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), viste le condotte poste in essere dalle convenute, aveva deciso di avviare un'istruttoria contro le predette società per accertare se le dette condotte, congiuntamente o individualmente, integrassero un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 3 L. 287/90.

Specificando altresì la natura non giurisdizionale di detta indagine, che non integrava pertanto i presupposti ex art. 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio pendente.

Successivamente alla instaurazione del giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma, parte attrice depositava, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. col quale chiedeva alla Corte di appello adita, di ordinare alle società resistenti di astenersi dall'abusare ulteriormente della loro posizione dominante sul mercato a danno della società ricorrente, vietando loro: a) di diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto della società ricorrente; b) di contattare i dipendenti della società ricorrente al fine di ottenere informazioni commerciali riservate; c) di offrire ai clienti attuali o potenziali dalla società ricorrente, prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti, e comunque inferiori a quelli di mercato.

In entrambi i giudizi così instaurati dinanzi la Corte di Appello di Roma, si costituivano le due società RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. eccependo, tra l'altro il difetto di competenza territoriale del giudice adito.

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 20/12/2006, pur affermando la propria competenza funzionale, ex art. 33 L. 287/90, dichiarava tuttavia la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Appello di Bologna.

A seguito dell'adesione di tutte le parti all'eccezione di incompetenza per territorio, con provvedimento del 26.3.2007, la medesima Corte di Appello di Roma, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava la competenza della Corte di Appello di Bologna.

Con successivo ricorso cautelare del 26 febbraio 2007, parte attrice chiedeva a codesta Ecc.ma Corte di Appello di ordinare alle società RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. di astenersi dall'abusare ulteriormente della loro posizione dominante sul mercato.

Con ordinanza del 30 giugno 2007 la Corte di Appello di Bologna, ritenendo sussistente ed attuale l'abuso, accoglieva il detto ricorso e ordinava a “ *RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton, nonché dall'offrire alla clientela di Italgasbeton prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti e, comunque, inferiori a quelli di mercato*”.

Avverso la predetta ordinanza cautelare proponevano reclamo la RDB s.p.a. e la RDB Hebel per chiederne la revoca.

Tuttavia la Corte di Appello di Bologna, con provvedimento camerale reso il 30/10/2007, rigettava il reclamo proposto da RDB s.p.a e RDB Hebel s.p.a condannando ciascuna di esse al pagamento delle spese processuali in favore della s.p.a. Italgasbeton liquidate nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oltre IVA e CPA.

Con comparsa di riassunzione del 1 novembre 2007 notificata alle controparti il 7.11.2007 a mezzo del servizio postale, parte attrice provvedeva infine a riassumere il giudizio di merito dinanzi alla Corte di Appello di Bologna col quale rassegnava le seguenti conclusioni:”*Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa respinta, previa conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 20 dicembre 2006 , condannare le società convenute al pagamento*

*della somma di € 10.686.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.*

Nel predetto giudizio così riassunto dinanzi la Corte di Appello di Bologna, recante il numero di r.g. 1908/2007, veniva peraltro espletata la prova per testi attraverso l’escussione di signori De Amici Agabito, Sanna Pietro, Carabot Natalino, Santini Massimo, De Gaetano Bruno introdotti da parte attrice, che confermavano le condotte illecite poste in essere da RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. al fine di abusare della loro posizione dominante sul mercato a danno di Italgasbeton s.p.a. .

Pertanto, la Corte di Appello di Bologna, ritenendo sussistente la totale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla istante sotto il profilo dell’an debeatur, con ordinanza del 25/6/2010 disponeva l’ammissione della CTU al fine di accertare e quantificare i danni patrimoniali subiti dall’istante a seguito delle pratiche commerciali scorrette poste in essere ai suoi danni da parte di RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a.

Il CTU nominato, Prof. Carlo Scarpa, in esecuzione dell’incarico conferitogli dalla Corte di Appello di Roma, redigeva apposita relazione tecnica.

Nelle more del giudizio pendente dinanzi codesta Eccellentissima Corte di Appello, interveniva peraltro la pronuncia del T.A.R. del Lazio del 7 maggio 2008 che ,con sentenza n. 6213/08 (cfr. doc. 77 in memoria ex art. 183 .c.p.c. 6° comma n. 2), confermava le legittimità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17522 del 24 ottobre 2007 avendo il detto Tribunale Amministrativo Regionale respinto il ricorso proposto dalle due appellate avverso il detto provvedimento nella parte in cui veniva richiesto l’annullamento dei punti e), f) e g) della predetta delibera dell’AGCM in cui veniva individuato ed acclarato , nelle condotte poste in essere dalle convenute , l’abuso di posizione dominante .

La detta sentenza del T.A.R. Lazio, successivamente impugnata dalle convenute R.D.B. s.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato, veniva però confermata in sede di Appello posto che il Consiglio di Stato adito, con sentenza n. 04873/2012 del 13.9.2012, respingeva il ricorso proposto da R.D.B. s.p.a.; sentenza che, trattandosi di provvedimento giurisdizionale costituente giurisprudenza, si allegava per maggiore comodità della Corte adita.

All'udienza del 23 ottobre 2012, a seguito della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato lo stato di insolvenza della RDB s.p.a. e la sua conseguente ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria nonché della sentenza del medesimo Tribunale, che aveva dichiarato il fallimento della RDB Hebel s.p.a., il giudizio veniva interrotto.

Con provvedimento reso in data 11.12.2012, il Tribunale di Piacenza convertiva il fallimento RDB Hebel S.p.A. in procedura di Amministrazione Straordinaria, demandando al Ministero dello Sviluppo Economico per la nomina del Commissario Straordinario e gli adempimenti di cui agli art. 38 e 85 D.L. 270/1999.

Il giudizio interrottosi per i predetti eventi veniva quindi riassunto da parte attrice, ex art. 303 c.p.c., per sentire accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nella comparsa per la riassunzione del giudizio, nei confronti delle medesime società RDB Spa e RDB Hebel Spa ora in a.s.

In virtù della nuova interruzione del giudizio, verificatasi, ipso iure, a seguito della dichiarazione di Fallimento della RDB s.p.a. intervenuta il 13 febbraio 2015, lo stesso veniva nuovamente riassunto da parte attrice con ricorso depositato il 5.5.2015 e successivamente notificato in data 17 e 18 giugno 2015 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza fissata per il giorno 27 ottobre 2015.

Interveniva nelle more poi anche la dichiarazione di fallimento della RDB Hebel s.p.a. per cui parte attrice provvedeva alla riassunzione anche nei confronti di tale ultima società fallita, all'uopo depositando ricorso per la riassunzione recante la data del 9 ottobre 2015.

Detto ricorso veniva notificato, in data 23.11.2015, a mezzo del servizio postale, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza fissata per il giorno 8 marzo 2016, al fallimento della RDB Hebel s.p.a.

A tale udienza il Collegio, per esigenze di ruolo che gli impedivano di introitare la causa in decisione, rinviava il giudizio all'8 novembre 2016 per le precisazioni delle conclusioni che alla detta udienza, venivano così rassegnate da parte attrice:” *Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis,*

- 1) *nel merito, in via principale, accogliere la domanda spiegata dalla s.r.l. Italgasbeton I e per l'effetto previa conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30/6/2007, accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dall'attrice per effetto*

*delle condotte illecite poste in essere dalle società convenute e di cui è causa, nella misura di € 10.686.000,00, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali come per legge e agli oneri fiscali;*

- 2) *nel merito, in via subordinata accogliere la domanda spiegata dalla s.r.l. Italgasbeton I e per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30/6/2007, ed accertamento del credito risarcitorio dell'attrice, condannare le società convenute, in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice per le condotte illecite poste in essere dalle società convenute e di cui è causa, nella misura di € 10.686.000,00, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali come per legge e agli oneri fiscali;*
- 3) *in via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello adita previa remissione della causa sul ruolo istruttorio, tenuto conto delle osservazioni alla Consulenza tecnica di ufficio e di cui alle note a verbale del 28 maggio 2013, voglia disporre la rinnovazione della CTU, previa sostituzione del consulente d'ufficio - prof. Carlo Scarpa – con il conseguente affidamento dell'incarico peritale ad altro nominando consulente;*
- 4) *subordinatamente , sempre in via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre la riconvocazione del CTU prof. Carlo Scarpa, affinché nel contraddittorio delle parti, renda i necessari chiarimenti ed integrazioni alla perizia, in merito a quanto dallo stesso affermato nel suo elaborato peritale, alla luce di quanto dedotto dal Prof. Ricotta nelle sue note critiche alla CTU depositate all'udienza del 28 maggio 2013;*
- 5) *in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del procedimento e delle fasi cautelari, oltre al rimborso spese generali come per legge e agli oneri fiscali.*

Il Collegio entroitava dunque la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La Corte di Appello con la sentenza n. 402/2017 del 10/2/2017, pubblicata il 14/2/2017 con la quale rigettava le domanda della ricorrente decideva la causa come da dispositivo che si trascrive:” Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed



*eccezione disattesa, il Collegio, dichiara improcedibili le domande di Italgasbeton I srl già Italgasbeton spa, nei confronti del fallimento RDB Hebel spa, già in A.S. e fallimento RDB spa, già in A.S., e condanna la prima alla rifusione delle spese di lite – comprese quelle di CTU come già liquidate- in favore del secondo, complessivamente liquidate in euro 40.000,00 per ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta”*

Avverso la predetta pronuncia, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa propone ricorso per Cassazione al fine di ottenerne la riforma per i seguenti

### **MOTIVI**

**1) Nullità della sentenza, violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione di norme diritto: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all' artt. 91 c.p.c. e all'art. 92 c.p.c.**

La Corte di Appello di Bologna, nel decidere sulle domande proposte dalla ricorrente nel giudizio incardinato nei confronti della RDB s.p.a. e della RDB Hebel s.p.a., successivamente riassunto più volte a seguito della prima dichiarazione di fallimento delle predette, della successiva loro sottoposizione ad Amministrazione Straordinaria poi, ed infine della successiva ulteriore dichiarazione di fallimento, ha respinto ogni domanda formulata dalla ricorrente condannandola altresì al pagamento delle spese processuali in favore delle due convenute come da dispositivo sopra riportato.

Detta condanna al pagamento delle spese processuali, anche per la entità delle stesse appare del tutto illegittima avuto riguardo alle motivazioni addotte dalla Corte di Appello nella sentenza di rigetto della domanda della ricorrente per cui è ricorso.

Invero, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di dover respingere la domanda spiegata da Italgasbeton I s.r.l. esclusivamente per questioni attinenti, non già al merito, ma di procedibilità della stessa, avendo ritenuto nel caso di specie sussistente la competenza inderogabile del Tribunale Fallimentare a conoscere delle stesse in virtù della cosiddetta vis attrattiva dello stesso Giudice fallimentare (**all. 1**).

Pertanto, malgrado le domande formulate in via principale da Italgasbeton non fossero risarcitorie bensì di mero accertamento :”(nel merito, in via principale, accogliere la domanda spiegata dalla s.r.l. Italgasbeton I e per l'effetto previa conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30/6/2007, accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dall'attrice per effetto delle condotte illecite poste in essere

dalle società convenute e di cui è causa, nella misura di € 10.686.000,00, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali come per legge e agli oneri fiscali”, come risulta dalle conclusioni rassegnate nel corso della udienza del 23 dicembre 2014 e dell’ 8 novembre 2016 integralmente sopra trascritte, e come peraltro già rassegnate altresì in tutti i ricorsi per riassunzione intervenuti dopo la dichiarazione di Fallimento della RDB s.p.a. del 12.2 .2015 ( cfr. ricorso per riassunzione del 14.4.2015 – **all. 2**) depositato il 5/5/2015) e dopo la dichiarazione di fallimento della RDB Hebel S.p.A. (cfr. ricorso per riassunzione del 9.10.2015- **all. 3**) la Corte di Bologna ha dichiarato la improcedibilità, in rito, delle domande proposte dalla ricorrente .

Tuttavia l’iter processuale nel corso del quale la stessa Corte di Appello di Bologna aveva accolto il ricorso cautelare proposto dalla ricorrente ex art. 700 c.p.c. con ordinanza del 30.6.2007, confermata in sede di reclamo il 30.10.2007 dalla medesima corte bolognese, che “ ordinò l’inibitoria di diffusione di informazioni commerciali menzognere su Italgasbeton e di offerta di prodotto ai clienti di Italgasbeton a prezzi inferiori a quelli praticati ai clienti RDB o comunque a quelli di mercato” (cfr. pagina 2 sentenza 402/2017 Corte di Appello di Bologna che richiama la detta ordinanza resa in sede cautelare) e, come accennato poc’anzi, successivamente confermata in sede di reclamo il 30.10.2017 (cfr. pag. 2 della sentenza n.402/2017 resa dalla Corte di Appello di Bologna), evidenzia senza ombra di dubbio la fondatezza nel merito delle domande spiegate dalla ricorrente nei confronti delle convenute quando erano entrambe in bonis

Fondatezza che si evince anche dal passo della detta ordinanza del 30.6.2007, in atti, sinteticamente riportato dalla sentenza oggetto del presente ricorso alla sua pagina 2, che nell’accogliere il ricorso cautelare della attuale ricorrente, ordinava a: “RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton, nonché dall’offrire alla clientela di Italgasbeton prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti e, comunque, inferiori a quelli di mercato “ .

La detta circostanza afferente alla assoluta fondatezza -nel merito - delle domande

proposte dalla ricorrente, come è agevole dedurre dal contenuto dell'ordinanza cautelare del 30/6/2007 confermata poi in sede di reclamo con provvedimento del 30/10/2007, avrebbe dovuto imporre alla Corte di Appello di Bologna, che ha ritenuto di respingere le domande di Italgasbeton solo per questioni procedurali in quanto, a parere della predetta corte territoriale nel caso di specie, competente a conoscere della controversia incardinata da Italgasbeton, dopo l'intervenuto fallimento delle convenute, sarebbe stato il Giudice fallimentare, un corretto governo della norma processuale di cui all'art. 91 c.p.c. .

Detta norma è risaputo, dispone che “ *il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa*”.

Presupposto sine qua non, quindi, perché possa trovare applicazione detta norma e perché poi il giudice possa legittimamente disporre la condanna alla spese, è la sussistenza, nel giudizio venuto a definizione con sentenza, di una parte che possa essere considerata soccombente a tutti gli effetti.

Tuttavia nel caso di specie, stante le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Bologna nel respingere le domande della ricorrente, che, come è dato di evincere dalla sua lettura, ineriscono esclusivamente ragioni relative alla asserita competenza del giudice fallimentare a conoscere delle stesse, Italgasbeton non può considerarsi soccombente e come tale da assoggettare alla condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. .

Invero, la parte soccombente ai fini dell'applicazione da parte del giudice adito dell'art. 91 c.p.c. può essere considerata esclusivamente quella che, in base al principio di causalità abbia dato causa al processo azionando una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa invece rivelatasi fondata.

Tale principio è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 30/3/2010 n. 7625, ha affermato: “*In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo*”.

Di analogo tenore in quanto enunciante il medesimo principio espresso dalla pronuncia sopra citata, sono le pronunce della a Suprema Corte di Cassazione (n. 7307 del 30/3/2011 e 7016 del 16/5/2003) che sempre in tema di regolamento delle spese del processo ha statuito il seguente il principio che: “*Ai fini del regolamento*

*delle spese del processo civile , la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità che vuole non esente da onere delle spese la parte che , col suo comportamento antiggiuridico ( per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo “.*

Quindi, da quanto è dato di evincere dalla due pronunce testè citate e facendo una sintesi dei principi in esse espressi, presupposto imprescindibile perché possa trovare legittima applicazione l'art. 91 c.p.c., che prevede la condanna alle spese della parte soccombente, è che questa abbia causalmente provocato o con comportamenti antiggiuridici lesivi di norme di diritto sostanziale o azionando una pretesa rivelatasi infondata , la necessità di un processo .

Appare chiaro, infatti, leggendo la sentenza quivi impugnata che alla ricorrente non può essere imputata nè la circostanza di aver causalmente provocato il processo con comportamenti antiggiuridici lesivi di norme di diritto sostanziale né, tanto meno, l'aver incardinato un processo azionando una pretesa rivelatasi infondata.

La Corte di Appello di Bologna infatti ,come abbiamo già sottolineato poc'anzi, ha motivato il rigetto della domanda esclusivamente deducendo che a causa dell'intervenuto fallimento in corso di causa, dopo che il giudizio era stato rettamente incardinato nei confronti delle due convenute allora in bonis, competente a conoscere della controversia sarebbe stato il Giudice Fallimentare in virtù della vis attrattiva di detto organo rispetto alla domande spiegate da parte attrice, e malgrado le stesse, in via principale, fossero domande di accertamento e non di condanna.

La stessa Corte territoriale poi nella sentenza impugnata non ha potuto fare a meno di evidenziare, per completezza espositiva, che il ricorso cautelare, ante causam, incardinato dalla ricorrente ex art. 700 c.p.c. e art. 3, 2° comma L. 287/90 veniva accolto con **ordinanza del 30.6.2007**, stante la fondatezza delle pretese avanzate da Italgasbeton, con la quale si dava atto delle legittimità delle richieste avanzate e in cui si ordinava: *“RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton, nonché dall'offrire alla clientela di Italgasbeton prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti e, comunque, inferiori a quelli di mercato”*.

Ordinanza peraltro confermata il 30.10.2007 dalla stessa Corte di Appello di Bologna

investita del reclamo delle convenute.

Tra l'altro giova sottolineare come la stessa Corte di Appello di Bologna nell'impugnata sentenza, ha altresì evidenziato, ad ulteriore riprova della comprovata fondatezza e legittimità delle domanda azionate dalla ricorrente, come “ *AGCM ( all. 4) emetteva una delibera anche sanzionatoria contro RDB e RDB Hebel, confermata da TAR ( all. 5) e Consiglio di Stato ( all. 6) “ ( cfr. pag. 2 sentenza 402/2017 ultimo cpv)*

E' pertanto indubbio che la ricorrente, nel giudizio incardinato dinanzi la Corte di Appello di Bologna, avesse azionato pretese legittime e fondate che tali sono state riconosciute dalla stessa Corte territoriale in sede di fase cautelare prima e di reclamo poi come nonché dallo stesso giudice amministrativo in primo e secondo grado.

Da ciò consegue come logico corollario, in virtù dei su richiamati principi di causalità in base ai quali va individuata la soccombenza - così come enunciati dalla Suprema Corte – che nel caso di specie, non essendo imputabile alla ricorrente alcun comportamento antiggiuridico concretizzatosi attraverso la trasgressione di norme di diritto sostanziale ne tanto meno essendo imputabile alla stessa di aver azionato una pretesa poi rivelatasi infondata, non poteva trovare applicazione la norma di cui all'art. 91 c.p.c. ma doveva invece essere disposta la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

**2) Nullità della sentenza, violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione di norme diritto: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. ,2,3 e 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e agli artt. 91 e 92 c.p.c.**

La sentenza della Corte di Appello di Bologna quivi impugnata ha ritenuto di dover condannare la ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore di ciascuna delle due curatele fallimentari convenute, liquidandole nella complessiva misura di € 40.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, e alla CPA e all'IVA se dovuto ( cfr. dispositivo sentenza impugnata ).

Pertanto secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata la ricorrente deve corrispondere ad ognuna delle due convenute la somma di 26.666,66 oltre il rimborso delle spese generali pari ad € 4.000,00.

Complessivamente quindi la ricorrente è stata condannata a rifondere ad ognuna delle due convenute la somma di € 30.666,66 ( esclusi gli oneri fiscali e previdenziali )

La entità della condanna alle spese, nella misura sopra indicata, come peraltro desumibile dal dispositivo della sentenza, appare tuttavia illegittima in quanto emessa in violazione delle norme di cui al D.M 55/14 del 10/3/14 e delle stesse tabelle dei compensi ad essa allegate.

Le norme di cui al citato decreto ministeriale 55/14 che regolano la determinazione dei compensi professionali e la loro liquidazione, infatti, parametrano gli stessi alla attività effettivamente prestata e soprattutto alla importanza dell'opera prestata (artt. 2 e 4 D. M 55/14)

L'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale al suo primo comma dispone che *“Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”*.

L'art. 4 del medesimo decreto ministeriale poi al suo primo comma prevede che *“ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”*

Alla luce dei detti criteri, di cui il Giudice si deve avvalere nella liquidazione dei compensi, appare evidente che nel caso di specie la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte di Appello di Bologna appare in contrasto con la citata normativa sia sotto il profilo della importanza dell'opera prestata sia avuto riguardo al pregio dell'attività prestata e dei risultati conseguiti.

Invero, riguardo le citate peculiarità dell'opera professionale prestata di cui, ex D.M. 55/14 va tenuto conto all'atto della liquidazione dei compensi e a cui gli stessi vanno commisurati, si osserva in primo luogo che l'attività processuale delle due curatele è di fatto consistita nella redazione delle memorie di costituzione, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica e nella partecipazione a tre udienze per quanto concerne RDB s.p.a (quella del 27.10.2015 in cui venne dichiarata la interruzione del processo, un'altra, quella dell'8/3/2016 di mero rinvio e quella dell'8 novembre 2016 in cui vennero precisate le conclusioni), e nella partecipazione a sole due udienze per quanto concerne RDB Hebel s.p.a (di cui una, quella dell'8/3/2016 di mero rinvio, oltre quella dell'8 novembre 2016 di precisazione delle conclusioni)

Invero ciò è agevolmente desumibile dalla scansione temporale delle udienze intervenute in seguito alle declaratorie di fallimento di RDB s.p.a. (recante la data del 13.2.2015) e di RDB Hebel s.p.a. (recante la data del 30/3/2015) .

Proprio per le vicende processuali connesse agli intervenuti fallimenti delle due società convenute, già in Amministrazione Straordinaria, risulta per tabulas, dai verbali di causa, che la curatela di RDB s.p.a. costituitasi in giudizio con la memoria del 23 ottobre 2015 ( cfr. pag. 3 memoria di costituzione RDB s.p.a.- **all. 7**) ha di fatto partecipato a tre sole udienze : quella del 27.10.2015 (allorquando il giudizio venne interrotto causa dichiarazione di fallimento di RDB Hebel s.p. da parte dell'Avv. Caroli , già difensore della medesima società in A.S.), quella del'8 marzo 2016 in cui il Collegio, per esigenze di ruolo, rinviò la causa all'8/11/2016) e quella dell'8/11/2016 in cui vennero precisate le conclusioni.

Per quel che concerne invece RDB Hebel s.p.a. risulta altrettanto per tabulas che la costituzione della curatela avvenne con la memoria del 4.3.2016 (cfr. pag. 3 memoria costituzione RDB Hebel s.p.a.- **all. 8**) in occasione dell'udienza dell'8 marzo 2016 (di mero rinvio come già sottolineato) cui la curatela partecipò analogamente a quella dell'8.11.2016 .

Avuto poi riguardo agli ulteriori parametri da prendere in considerazione ai fini della, liquidazione dei compensi professionali, parametri contenuti nel primo comma dell'art. 4 , D.M 55/14, si osserva che entrambe le curatele convenute, nel loro scritto di costituzione, oltre che a limitarsi ad una invero striminzita narrazione dei fatti processuali, si sono riportate alle precedenti difese delle società in bonis prima ed in A.S poi.

Invero, riguardo la memoria di RDB s.p.a. (che consta di 3 pagine di cui una dedicata alla intestazione dell'atto e alla indicazione delle parti),a pagina 2, secondo cpv. della stessa è dato di leggere quanto segue :” *Con il presente atto , richiamate tutte le difese, argomentazioni e deduzioni, anche istruttorie, già svolte in giudizio dalla società RDB s.p.a. in bonis e dalla procedura di Amministrazione Straordinaria , si costituiscono i curatori del fallimento RDB rappresentati e difesi come in epigrafe , per precisare le seguenti conclusioni.....*”

Discorso del tutto analogo per quel che riguarda la memoria di costituzione di RDB Hebel s.p.a, che consta anch'essa di 3 pagine di cui le prime due riportanti una assai

sintetica descrizione della vicenda processuale in cui alla sua pagina 3, secondo cpv. , è dato così di leggere:” *si costituisce nel presente giudizio, facendo proprie tutte le conclusioni , eccezioni, istanze , ragioni e difese formulate e sollevate dalla società in bonis prima ed in A.S. poi, il Fallimento RDB Hebel s.p.a. ....*”

Avuto poi riguardo sempre ai parametri di cui all’art. 4 D.M. 55/14 di cui tenere conto ai fini della determinazione dei compensi da liquidare , si osserva che, stante l’esito del giudizio , nel caso di specie non risultano essere sussistenti nessuno di quelli di cui alla citata norma , a cui rapportare e commisurare l’entità degli stessi.

Invero , come già ripetuto nel corso del presente ricorso, in particolare modo nel primo motivo di ricorso , con la sentenza quivi impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di respingere le domande ( in via principale di mero accertamento) spiegate da Italgasbeton nei confronti delle due convenute, esclusivamente per motivi di ordine procedurale, ritenendo infatti sussistente la competenza esclusiva del Giudice Fallimentare a conoscere della domanda introdotta dalla ricorrente .

Detta eccezione avente carattere pregiudiziale, benché implicitamente sollevate dalle difese delle due curatele nel riportarsi agli scritti difensivi delle due società in Amministrazione Straordinaria,era tuttavia rilevabile anche d’ufficio dal giudice adito, in ogni stato e grado del giudizio come , peraltro la stessa Corte di Appello di Bologna ha sottolineato nell’impugnata sentenza ( cfr. pag. 7, 2° cpv della sentenza impugnata ) laddove viene affermato, in riferimento alla esclusiva competenza del giudice fallimentare a conoscere dalla domanda di Italgasbeton che: **”Il rilievo sarebbe comunque officioso in ogni stato e grado discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum”**.

Di talchè è evidente che dal punto di vista oggettivo , per quel che è stata la decisione della Corte di Appello di Bologna, come esplicitata nella parte motiva della sentenza , la stessa sarebbe stata analoga anche in totale assenza di difesa da parte delle convenute o anche qual’ora la convenute non avessero dedotto la questione di procedibilità della domanda, rivestente inoltre carattere assorbente come dichiarato dalla Corte, tanto da non pronunciarsi sulle altre questioni sottoposte alla sua valutazione .

Nessuna particolare peculiarità, pertanto, può essere attribuita alle difese delle convenute, in riferimento ai parametri indicati dall’art. 4, D.M 55/14 alla cui



eventuale sussistenza poi il giudice avrebbe dovuto rapportare i compensi da liquidare.

Invero, stante la rilevabilità ex officio della competenza del giudice fallimentare a conoscere della domanda di Italgasbeton, in virtù della affermata vis attrattiva di quest'ultimo, l'attività prestata dalle difese delle curatele, fermo restando la loro oggettiva limitatezza temporale e sotto il profilo fattuale, non sembra certo possedere quei requisiti indicati dal primo comma dell'art. 4. D.M. 55/14, apparendo invece del tutto irrilevante rispetto all'esito del giudizio.

Proprio per la conclamata rilevabilità di ufficio della questione relativa alla vis attrattiva del giudice fallimentare, ritenuta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra dalla Corte di Bologna, alle attività di difesa delle convenute non può pertanto attribuirsi alcuna delle specifiche peculiarità di cui al primo comma dell'art. 4, D.M. 55/14 che possa in qualche modo giustificare la liquidazione delle spese a loro favore nella misura di cui alla impugnata sentenza.

Alla luce delle predette rilevanti considerazioni nel caso di specie la Corte di Appello di Bologna, al momento di liquidare le spese, avrebbe quanto meno dovuto attenersi al recente principio sancito dai giudici di legittimità con la sentenza n. 9616 dell'11/5/2016 che ha statuito la possibilità, all'atto di liquidare i compensi professionali, che questi possano essere ridotti sotto ai minimi tariffari quando l'opera professionale ha comportato un modesto vantaggio in termini di utilità pratica.

La Corte di cassazione, invero, nella precitata pronuncia ha statuito che :”*Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice*”.

Nella medesima sentenza la Corte di legittimità ha altresì chiarito che si può ridurre il compenso dell'avvocato anche sotto i minimi tariffari, in deroga al criterio del valore della controversia stabilito dal codice di procedura civile, tutte le volte in cui l'opera prestata dal professionista ha comportato un risultato modesto.

Nel caso di specie come dettagliatamente specificato poc'anzi, l'attività delle difese delle due curatele è consistita nella partecipazione ad una sola udienza di trattazione (quella di precisazione delle conclusioni) nonché nella redazione degli atti quali la

memoria di costituzione, la comparsa conclusionale (**all. 9 e 10**) e la memoria di replica (**all. 11 e 12**).

Avuto riguardo alla prima, abbiamo già evidenziato come in detti atti di costituzione, che constavano di sole tre pagine, i rispettivi legali si erano limitati a riportarsi alle difese già effettuate dalle convenute in bonis prima e in A. S.

Per cui l'opera prestata per la redazione di detti atti non può certamente ritenersi di particolare importanza.

Quindi, in virtù dei criteri di liquidazione dei compensi sanciti dal DM 55/14 per come recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione per detta attività rientrante in quella c.d. "introduttiva" ex DM 55/14, riteniamo non possa essere riconosciuto alcun compenso o al più lo stesso dovesse essere riconosciuto nella misura inferiore al minimo stabilito ex DM 5/214 in € 4.512,00.

Analogamente poi nessun compenso poteva essere riconosciuto per la fase istruttoria e di trattazione considerato che nessuno degli adempimenti indicati dall'art. 4, comma 5, lettera c del DM.55/14 è stato svolto dalle difese delle convenute che invece si sono limitate solo alle attività di cui alla lettera d) del 5° comma dell'art. 4, DM. 55/14.

Sempre in ogni caso considerando, ai fini della liquidazione dei compensi, che l'attività svolta dalle difese delle convenute, stante l'esito del giudizio definito dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza che ha respinto le domande della ricorrente esclusivamente per questioni relative alla competenza a conoscere della controversia -individuata nel Giudice fallimentare - ritenute assorbite e le altre questioni di rito e di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. pag. 7, secondo cpv. della sentenza impugnata), non appare certamente rivestire particolare pregio o particolare importanza considerato che la Corte di Appello di Bologna avrebbe adottato la medesima decisione, per la riferita rilevabilità d'ufficio della questione pregiudiziale ritenuta assorbente, anche in ipotesi di contumacia delle due curatele, e non potendo per questo motivo essere attribuito alle difese delle curatele alcun particolare pregio o difficoltà o peculiarità.

Sotto tali profili - quindi - la eventuale condanna della ricorrente avrebbe dovuto quanto meno essere riferita alle sole attività effettivamente svolte ex art. 4, comma 5, D.M. 55/14, che escluderebbero ogni riconoscimento di compensi per l'attività introduttiva e istruttoria e/o di trattazione (non svolte) e limitata solo a quelle attività

effettivamente svolte, e soprattutto, parametrize alla specifica importanza e al pregio dell'attività dell'opera svolta che, lo ripetiamo, stante il contenuto della pronuncia, appaiono veramente di scarso conto.

Per tali motivi la s.r.l. Italgasbeton I, ut supra rappresentata e difesa

### **RICORRE**

Affinchè codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa cassazione e declaratoria di nullità della sentenza n. 402/2017 dalla Corte di Appello di Bologna – Sezione – III nel giudizio recante il n. rg. 1908/2007 Roma, Voglia:

- 1) in via principale, ex art. 384, 2° comma c.p.c., decidere la causa nel merito e per l'effetto disattesa ogni contraria domanda ed eccezione annullare la sentenza n. 402/2017 della Corte di Appello di Bologna nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese della ricorrente, disponendo la loro integrale compensazione tra le parti o in subordine la loro congrua riduzione nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- 2) in via subordinata previa declaratoria di nullità e/o cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna – Sezione III- n. 402/2017, rimettere la causa dinanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, affinché all'esito del giudizio di riassunzione siano accolte dal giudice di rinvio le conclusioni che qui si trascrivono: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna quale giudice di rinvio disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese legali del giudizio o subordinatamente disporre la loro liquidazione in misura minore rispetto a quella di cui alla sentenza n. 402/2017.”

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio di merito e del presente giudizio di Cassazione, oltre al rimborso delle spese generali come per legge e agli oneri fiscali.

### **ALLEGATI**

**A) FASCICOLO CONTENENTE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI GIA' PRODOTTI NEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO E RICHIAMATI NEL PRESENTE RICORSO ( allegati da 1 a 12)**

All.1) Sentenza n. 402/2017 Corte di Appello di Bologna;

All. 2) Ricorso per riassunzione del 14/4/2015;

All. 3) Ricorso per riassunzione del 9/10/2015;

- All. 4) Delibera AGCM assunta nell'adunanza del 24.10.2007;
- All. 5) Sentenza T.A.R Lazio n. 6213/2008;
- All. 6) sentenza Consiglio di Stato del 13.9.2012 n. 04873/2012
- All. 7) Memoria di costituzione fallimento RDB s.p.a.
- All. 8) Memoria di costituzione Fallimento RDB Hebel s.p.a.;
- All. 9) Comparsa Conclusionale Fallimento RDB s.p.a.;
- All.10) Comparsa conclusionale fallimento RDB Hebel s.p.a.;
- All. 11) Memoria replica fallimento RDB s.p.a.;
- All.12) Memoria replica fallimento RDB Hebel s.p.a.;

Si allegano altresì i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica sentenza n. 402/2017 resa dalla Corte di Appello di Bologna – Sezione III- notificata via pec il 15.2.2017
- 2) Istanza di trasmissione fascicolo d'ufficio giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma, ex art. 369 c.p.c.
- 3) Fascicolo di parte del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bologna n.rg. 1908/2007 (fase cautelare e di merito)

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il presente giudizio ha un valore di € 51.000,00 per un contributo unificato pari ad € 1.036,00, oltre ad € 200.00 per contributo integrativo.

Roma, 11 aprile 2017

Avv. Antonella Persico

Avv. Piero Mancusi